

Motivazioni più frequenti alla base di preavvisi di diniego e successivi provvedimenti di diniego.

D. Lgs 117/2017

Articolo	Oggetto	Valore del requisito ai fini dell'iscrizione	Integrazione con le circolari ministeriali successive Proposte e conclusioni
<p>Art 35 comma 5</p> <p>La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.</p>	<p>Denominazione sociale Acronimo o Definizione</p>	<p>Obbligatorio o obbligatorio con clausola integrativa ad applicazione differita</p>	<p>Si precisa che, ai fini della iscrizione delle APS nel registro ARTES, questo requisito è obbligatorio al momento dell'iscrizione per le sole associazioni che abbiano già formalmente assunto la qualifica di Associazione di Promozione sociale all'atto dell'iscrizione al registro nazionale, in qualità di base associativa o articolazione territoriale di una rete.</p> <p>Per gli enti non ancora iscritti nel registro nazionale delle APS, come precisato nella nota del Ministero del Lavoro n. 12604 del 29.12.2017, deve essere inserita nello statuto una clausola temporale ad applicazione differita nella quale si indichi che l'acronimo APS dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione, a decorrere dalla data di effettiva iscrizione nel registro.</p>
<p>Art. 32 comma 3</p> <p>La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.</p>	<p>Denominazione sociale Acronimo o Definizione</p>	<p>Obbligatorio o obbligatorio con clausola integrativa ad applicazione differita</p>	<p>La denominazione sociale deve obbligatoriamente contenere l'indicazione per esteso di "Organizzazione di volontariato" o "l'acronimo ODV" oppure deve essere inserita una clausola temporale ad applicazione differita nella quale si indichi che l'acronimo ODV dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione, a decorrere dalla data di effettiva iscrizione nel registro.</p>
<p>Art 32 comma 1</p> <p>Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. (1)32 35 comma 1</p>	<p>Composizione delle APS e delle ODV con almeno 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale</p>	<p>Obbligatorio</p>	<p>È obbligatorio rispettare il requisito numerico per le APS costituite dopo il D. Lgs 117/2017. La nota ministeriale n.12604 del 29.12.2017, che disponeva sul diritto transitorio, considerava questo requisito necessario <i>ab origine</i> sin dal momento della costituzione. Con la successiva nota del Ministero n. 4995 del 28.05.2019, è stato precisato che possono richiedere l'iscrizione anche associazioni costituite dopo il D. Lgs 117/2017, con un numero inferiore di persone fisiche o associazioni. Dette associazioni, però, prima della richiesta di iscrizione e al fine di ottenere la stessa, devono modificare il numero dei componenti, attraverso una delibera assembleare a maggioranza non semplificata, con la quale si prenda atto della carenza del requisito numerico, si integri</p>

<p>Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. ⁽¹⁾</p>			<p>il requisito numerico e si ribadisce la volontà di essere APS, o ODV, ai sensi della normativa vigente.</p>
<p>Art 18</p> <p style="text-align: center;">Assicurazione obbligatoria</p> <p>1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.</p> <p>3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.</p>	<p>Assicurazioni obbligatorie per i volontari</p>	<p>Obbligatorio</p>	<p>Pur non trattandosi di requisiti statuari, ma di prescrizioni di carattere pubblicistico previste dal decreto legislativo 117/2017, si ricorda che, le assicurazioni, sono obbligatorie. Devono essere, pertanto, stipulate tutte e tre le tipologie di assicurazione (infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, (v. Art 18 d.lgs 117/2017), e devono essere presenti al momento dell'iscrizione su ARTES, in analogia con quanto prescritto dalla DGR 9436 del 1995, che per le ODV prevede come obbligatoria la produzione della copia del certificato assicurativo.</p> <p>Visto che sussiste il problema del caricamento dei certificati assicurativi sul nostro sistema ARTES non essendoci un campo per il caricamento si dispone di utilizzare per l'upload dei certificati assicurativi il campo "ALTRI DOCUMENTI".</p>
<p>Art 5 comma 1</p> <p style="text-align: center;">Attività di interesse generale</p> <p>1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse</p>	<p>Attività di interesse generale</p>	<p>di Obbligatorio</p>	<p>Il problema che viene frequentemente sollevato e sanzionato come mancanza del requisito, è relativo alla mancata indicazione dell'articolo 5 con la lettera di riferimento, che dovrebbe essere riportato letteralmente. A questo proposito la circolare ministeriale n.20 del 27.12.2018 dispone che sia indispensabile l'immediata riconducibilità delle attività di interesse generale indicate nel codice. Dispone, poi, letteralmente: "ciò potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate <u>anche</u> con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5 c.o.1"</p>

<p>generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:</p> <p>a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;</p> <p>b) interventi e prestazioni sanitarie;</p> <p>c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;</p> <p>d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;</p> <p>e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (1)</p> <p>f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;</p> <p>g) formazione universitaria e post-universitaria;</p> <p>h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;</p>			<p>Occorre, indicare tassativamente almeno una delle attività elencate e in aggiunta anche citare la corrispondente lettera dell'articolo di riferimento.</p> <p>Sull'argomento la nota n.4447 del 22.05.2020 ha, inoltre, precisato che per ragioni di trasparenza non possono essere indicate tutte le attività previste dall'art.5 co.1, anche in considerazione del fatto che è sempre possibile aggiungerle con modifica statutaria;</p>
---	--	--	---

<p>i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;</p> <p>j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;</p> <p>k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;</p> <p>l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;</p> <p>m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;</p> <p>n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;</p> <p>o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire</p>			
---	--	--	--

<p>condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;</p> <p>p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;</p> <p>q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;</p> <p>r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;</p> <p>s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;</p> <p>t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;</p> <p>u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;</p>			
--	--	--	--

<p>v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;</p> <p>w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;</p> <p>y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;</p> <p>z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.</p>			
<p>Art 6</p> <p style="text-align: center;">Attività diverse</p> <p>1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse,</p>	<p>Attività diverse</p>	<p>Facoltativo</p>	<p>Il loro esercizio è facoltativo. Se l'ente intende esercitarle, va specificamente previsto nell'atto costitutivo o nello statuto, senza la necessaria indicazione di un elenco puntuale, in quanto le attività potranno anche essere individuate successivamente. Si tratta di attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale(v. art 6 del d.lgs 117/2017).</p> <p>In merito alle "altre attività", la Cabina di regia del 7 marzo 2019 ha discusso la bozza di decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e ha individuato i "criteri e i limiti" che gli Enti del Terzo Settore devono seguire nell'esercizio delle "attività diverse" previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017. Il decreto, (che attende ancora il parere del Consiglio di Stato per la successiva pubblicazione in G.U.), dispone che: "non è il tipo di attività a fare la differenza, ma la sua funzione di sostegno, supporto, promozione e agevolazione del perseguimento delle attività istituzionali." Tali attività possono, quindi, essere legittimamente esercitate dagli enti di Terzo Settore, purché</p>

<p>anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.</p>			<p>rispettino questo requisito funzionale, che può essere valutato anche attraverso un'analisi della quantità di risorse impiegate nell'esercizio di esse, rispetto a quelle impiegate nell'esercizio delle attività di interesse generale".</p> <p>Si ritiene, pertanto, nelle more della pubblicazione del decreto citato, di utilizzare come criterio per le istruttorie la secondarietà e la strumentalità delle attività, nel quadro di un ampio riconoscimento di quelle attività effettivamente utili al perseguimento dello scopo sociale dell'Associazione.</p> <p>Ricordiamo comunque che anche l'art 3, comma 1 lettera a) della legge regionale 22/99 elenca tra i requisiti per l'iscrizione l'assenza dello scopo di lucro.</p>
<p>Art 36 1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.</p>	<p>Risorse APS</p>	<p>Facoltativo</p>	<p>Le APS possono avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni lavorative di altro genere con il limite della necessità ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e con il seguente limite quantitativo: il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% degli associati.</p> <p>I dinieghi legati a questo requisito riguardano soprattutto le APS, ma, per completezza, si precisa che la differenza tra le ODV e le APS è che le prime non possono avere soci/volontari tra il personale retribuito, ma solo esterni; le seconde invece possono attribuire attività retribuite anche ai soci.</p>